

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

ALLEGATO E

-

**PARTE SPECIALE 2
REATI SOCIETARI**

Panasonic Marketing Europe GmbH

Sede secondaria per l'Italia

Viale dell'Innovazione, 3 - Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 07409680969 - REA n. MI 1955796

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

INDICE

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI

- A. I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 2 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività nelle aree c.d. a rischio
 - D.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali
 - D.3 Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale
 - D.3 Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione
- E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter DEL D. LGS. N. 231/2001

Le norme penali richiamate nell'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 trovano espresso accoglimento, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano *“commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica”*.

In particolare, i Reati societari la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Panasonic Italia, sono i seguenti (cfr. art 25-ter del Decreto):

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali;
Art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità;
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo;
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti;
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori;
Art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale;
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati;
Art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati;
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea;
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio;
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni penali richiamate dall'art. 25-ter del Decreto..

1.1 False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c.

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

2.1 Fatti di lieve entità

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Art. 2621-bis c.c.

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

3. Impedito controllo

Art. 2625 c.c.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

4. Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2626 c.c.

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2627 c.c.

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociale della società controllante

Art. 2628 c.c.

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

7. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629 c.c.

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

8. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Art. 2629-bis c.c.

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

9. Formazione fittizia del capitale

Art. 2632 c.c.

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2633 c.c.

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

11. Corruzione tra privati

Art. 2635 c.c.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

12. Istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c.2

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

13. Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 c.c.

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

14. Aggiotaggio

Art. 2637 c.c.

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

15. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 c.c.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 2 DEL PRESENTE MODELLO

Si riporta di seguito un breve specchietto riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente qualora per effetto della commissione dei Reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo Panasonic Italia un interesse o un vantaggio. Il testo normativo, non ha previsto l'applicazione di alcuna sanzione interdittiva per l'Ente, ma solo sanzioni pecuniarie:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni su azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629- <i>bis</i> c.c.)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Formazione fittizia di capitali (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- <i>bis</i> c.c.)	Da 200 a 400 quote	- Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote	Nessuna

Ai sensi dell'art. 25-ter, c. 2, D. Lgs. n. 231/2001, "Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

C. LE AREE A RISCHIO REATO E A SUPPORTO REATO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Aree a rischio reato:

1. Procuratori a cui sono attribuiti poteri in ambito contabile e finanziario, nonché poteri di negoziazione, rappresentanza e firma nei rapporti con i conduttori, fornitori, clienti ecc.;
2. in generale, aree aziendali che, anche in via indiretta partecipano alla redazione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), della relazione sulla gestione o di situazioni economico - patrimoniali di periodo o di altre comunicazioni sociali.
3. area commerciale e marketing;
4. Finance & Administration;
5. Agenti.

Aree a supporto reato:

1. Preposto

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite, per il tramite del Preposto, all'Organo Amministrativo dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELLE AREE C.D. A RISCHIO

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari, la cui definizione in tal sede include i Dipendenti, i dirigenti e i Consulenti che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i “**Destinatari**”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- I. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- II. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Procedure Panasonic Italia, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio della Casa Madre, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Panasonic Italia.
- III. garantire il corretto funzionamento di Panasonic Italia. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifizii e raggiri tali da impedire il controllo contabile.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

D.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 2621 del codice civile la redazione di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo, debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali di cui ogni singolo destinatario della presente Parte Speciale 2 del Modello dichiara di avere piena ed integrale conoscenza.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

D.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE.

Per la prevenzione del reato di cui all'articolo 2625 e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della Panasonic Italia, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

Queste, in linea di principio e salvo specifiche previsioni, prevedono:

- la messa a disposizione degli organi di controllo della Casa Madre dei documenti sulla gestione della Panasonic Italia;
- la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra gli organi di controllo della Casa Madre, quando incaricata, ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dei Destinatari.

D.3. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Al fine di prevenire i reati di cui agli artt. 2635 e 2635-*bis* c.c., nell'ambito della gestione dei rapporti con le controparti contrattuali e, in particolare, nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti i Destinatari devono rispettare i seguenti principi di condotta:

- notificare al proprio superiore gerarchico o, in mancanza, al Preposto la violazione o il tentativo di violazione del Codice Etico e di Condotta con riferimento al divieto di dare e/o ricevere doni, mance, omaggi e/o quant'altro;
- la negoziazione dei contratti deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

- il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo amministrativo di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere;
- previsione di modelli/clausole contrattuali standardizzati in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Panasonic Italia, con particolare riferimento al contenuto del presente Modello e del Codice Etico e di Condotta;
- approvazione dei contratti da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- rispettare tutte le Procedure Panasonic Italia applicabili alle Aree a rischio e/o a supporto reato e, in particolare, tenere conto del Regolamento interno per l'autorizzazione e il rendiconto di viaggi e spese di rappresentanza, nonché delle Regole d'Oro Comunicazioni sul Prezzo;
- attuazione di un programma di formazione ed informazione periodica sulle regole, comportamenti, procedure interne sui reati contemplati dalla presente Parte Speciale nei confronti dei soggetti operanti nelle aree rilevanti tenendo anche conto di quanto delineato nella documentazione relativa ai Training *anti-bribery*/anti-corruzione.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- per quanto riguarda le comunicazioni sociali, i compiti dell'OdV si limitano a:
 1. monitorare l'efficacia delle procedure interne all'uopo predisposte per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 2. esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della Panasonic Italia, ed assumere ogni provvedimento opportuno;
 3. promuovere attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, onde renderli edotti almeno delle principali nozioni sulle comunicazioni sociali, delle regole in tema di *Corporate Governance* e di quelli in materia di corruzione;
 4. istituire una procedura chiara, con scansioni temporali predeterminate, con cui si stabilisca:
 - i dati e le notizie che debbono essere forniti all'organo dirigente;
 - le modalità di attestazione della veridicità e completezza delle informazioni trasmesse da parte dell'Area Finance & Administration;

Per quanto riguarda le altre attività sensibili nelle aree a rischio l'OdV è tenuto a:

1. verificare periodicamente il rispetto delle Procedure Panasonic Italia;
2. pianificare informazione e formazione periodica degli amministratori, del

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

management e dei dipendenti sulla normativa di *Corporate Governance* e sui reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;

3. promuovere un'attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, specialmente quelli operanti nell'Area a rischio reato, finalizzate alla conoscenza ed alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Panasonic Italia, con particolare riferimento al contenuto del presente Modello, del Codice Etico e delle politiche anti-corruzione sintetizzate nella documentazione relativa ai Training *anti-bribery*/anti-corruzione;
4. verificare periodicamente la documentazione contrattuale e, comunque, ove possibile la congruità dei prezzi di vendita/acquisto e delle condizioni contrattuali pattuite.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza semestrale all'Organo Amministrativo.